



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica
e la scuola digitale

CONVENZIONE

TRA

il Ministero dell'istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – codice fiscale n. 80185250588, d'ora in avanti denominato “Ministero” – nella persona della dott.ssa Gianna Barbieri, Direttore generale della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale,

e

l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – codice fiscale 80030350484 – d'ora in avanti denominato “I.N.D.I.R.E.” - nella persona del dott. Flaminio Galli, Direttore generale dell'Istituto,

per l'affidamento relativo alla manutenzione evolutiva del “servizio gestionale degli interventi sull'edilizia scolastica” (G.I.E.S.).

Considerato che

- Il Ministero cura la gestione delle linee di finanziamento attive, relative all'edilizia scolastica, tramite il “servizio gestionale degli interventi sull'edilizia scolastica” (G.I.E.S.);
- l'esperienza maturata nella gestione del predetto sistema G.I.E.S. ha evidenziato la necessità di agevolare la fruibilità dei dati concernenti l'edilizia scolastica da parte di tutti gli utenti interessati, di assicurare un aumento della trasparenza dei dati pubblici e l'interoperabilità dei diversi sistemi dei dati pubblici relativi alle procedure di edilizia scolastica, anche in considerazione dell'evoluzione degli *standard* di *cyber security* e sicurezza informatica;
- il soddisfacimento delle predette necessità consente di incrementare performance, flessibilità e resilienza della piattaforma e, dunque, rafforzare la *governance* complessiva del Ministero e garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- appare necessario promuovere progetti di *open government* per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione, realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/*stakeholder* e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale, nonché favorire i processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle diverse basi informative, statistiche e amministrative;
- una migliore e più immediata conoscenza dei dati consente un monitoraggio più efficace degli interventi e una maggiore consapevolezza nelle scelte di *governance*;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

- il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*”, e in particolare l’articolo 2, comma 4-*undecies*, individua I.N.D.I.R.E. tra i soggetti in cui si articola il sistema nazionale di valutazione, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020 n. 166, all’articolo 5, comma 5, lettera v), prevede che il Ministero dell’istruzione, in raccordo con le competenti strutture del Ministero dell’università e della ricerca, effettui la vigilanza su I.N.D.I.R.E.;
- lo Statuto dell’I.N.D.I.R.E., è stato definitivamente deliberato, all’esito dei prescritti controlli di legittimità e di merito di questo Ministero, con la delibera del C.d.A. Indire n. 13 del 20 ottobre 2017, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 27 del 2 febbraio 2018;
- in particolare, l’articolo 1 del predetto statuto individua I.N.D.I.R.E. quale ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- ai sensi dell’articolo 2 del citato statuto, tra le finalità istituzionali di I.N.D.I.R.E. rientrano i compiti di supporto e di sostegno ai processi di miglioramento e di innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e di ricerca didattica;
- al fine di configurare un rapporto di “*in house providing*” è necessario che, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sussistano le seguenti condizioni: a) un c.d. controllo analogo tra amministrazione aggiudicatrice e persona giuridica aggiudicataria del contratto di appalto a quello dalla stessa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante; c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata;
- in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. c), del citato decreto n. 175 del 19 agosto 2016, che definisce il “controllo analogo”: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
- inoltre, in attuazione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, I.N.D.I.R.E. agisce sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- il Ministro dell’istruzione con propria direttiva provvede, almeno con cadenza triennale, ad individuare le priorità strategiche alle quali I.N.D.I.R.E. deve attenersi e sulla base delle quali deve orientare la propria attività;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

- in virtù di quanto esposto nei due punti precedenti, può ritenersi soddisfatto il requisito del controllo analogo;
- il citato statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, siano nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede anche alla costituzione del collegio dei revisori, e che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, siano inviati per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- può ritenersi soddisfatto il requisito di cui al punto *b)*, anche in ragione del fatto che le molteplici attività poste in essere da I.N.D.I.R.E. sono finalizzate a garantire che i servizi pubblici prestati dalle due Amministrazioni convergano verso il conseguimento di obiettivi e interessi pubblici comuni;
- inoltre, l'attività posta in essere da I.N.D.I.R.E. è assolutamente priva di rilevanza economica, in quanto la stessa è volta a soddisfare interessi pubblici, condivisi con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non aventi carattere industriale o commerciale;
- le attività oggetto del presente affidamento rientrano nelle funzioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che, pertanto, nei confronti di I.N.D.I.R.E. agisce in veste di pubblica autorità, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, dello statuto, il quale dispone che I.N.D.I.R.E. *“delinea i propri piani di attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie che ne definiscono i compiti e tenendo conto delle priorità strategiche, degli indirizzi generali, le direttive e degli obiettivi definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;
- in virtù di quanto detto nei due punti precedenti, può ritenersi soddisfatto il requisito di cui al punto *c)*;
- altresì, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, commi 2 e 3, dello statuto di I.N.D.I.R.E., l'istituto è soggetto, oltre che alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche al controllo della Corte dei conti e, in quanto amministrazione dello Stato, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- a seguito dell'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le attività di documentazione, innovazione e ricerca educativa svolte da I.N.D.I.R.E. sono da intendersi strumentali alle attribuzioni proprie del Ministero dell'istruzione e che, pertanto, sia il requisito dell'attività prevalente sia quello del c.d. controllo analogo, di cui all'articolo 16 del citato decreto n. 175 del 2016, sono da riferirsi al Ministero dell'istruzione;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nell'apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

- pertanto, nel caso di specie e sulla base delle motivazioni sopra esposte, sussista un rapporto c.d. *in house* tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'I.N.D.I.R.E.;
- la delibera ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018 contenente l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house providing* e che tra essi, con identificativo n. 80030350484, è incluso l'ente I.N.D.I.R.E.;
- la delibera ANAC n. 633 del 03 luglio 2019 avente ad oggetto le richieste di iscrizione, avanzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in favore di proprie società *in house* dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) ID 218-246 e ID 281, ha deliberato l'iscrizione dei suddetti enti all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con nota 7 giugno 2022, n. 688 è stata maggiormente specificata, nell'ambito delle proposte per il Bilancio di previsione per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, la richiesta di euro 1.400.000,00, in termini di competenza e cassa, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, sul capitolo 8545, piano gestionale 3, relativa alla presente convenzione con I.N.D.I.R.E. per la gestione della piattaforma G.I.E.S.;
- le predette risorse, pari a euro 1.400.000,00 (*unmilionequattrocentomila/00*) per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, sono state assegnate sul capitolo 8545, piano gestionale 3;
- con nota prot. n. 3572 del 16 giugno 2023, l'Ufficio III "*Misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica*" - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, - ha richiesto la stipula di una convenzione attinente al "servizio gestionale degli interventi sull'edilizia scolastica" (G.I.E.S.) evidenziando, in particolare, la necessità di una manutenzione evolutiva atta all'adeguamento alle mutate prescrizioni normative ed alle nuove linee di finanziamento di sua competenza;
- con nota prot. n. 3689 del 21 giugno 2023, il Ministero ha chiesto a I.N.D.I.R.E. di presentare una proposta progettuale per le finalità di cui al punto precedente;
- in risposta alla suddetta nota è pervenuta, da parte di I.N.D.I.R.E., una proposta tecnico-progettuale, acquisita con prot. n. 3818 del 27 giugno 2023, per un importo complessivo di euro 4.199.492,00 (*quattromilionicentonovantanovemilaquattrocentonovantadue/00*) e una durata di tre anni;
- gli stanziamenti in bilancio sul capitolo 8545, piano gestionale 3, impongono che il servizio di manutenzione evolutiva proposto da I.N.D.I.R.E. abbia durata biennale, fermo restando la possibilità di una proroga di ulteriori 12 mesi in base alle disponibilità finanziarie;
- in relazione all'importo e alla durata del servizio, nonché alla natura dello stesso, si è ritenuto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, un parere circa la convenienza economica dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

e sulla congruità tecnica ed economica della proposta progettuale presentata da I.N.D.I.R.E. e, pertanto, sottoporre ad apposita Commissione, composta da soggetti in possesso di requisiti adeguati, le predette valutazioni;

- con la deliberazione n.145/2023/PAR/Regione del 26 aprile 2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha rappresentato che, seppur il citato articolo 7 del decreto 36 del 2023 non preveda espressamente l'esigenza di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato per gli affidamenti *in house*, tale onere è deducibile dal richiamo della predetta norma agli articoli 1, 2 e 3 del Codice;
- con decreto direttoriale n. 98 del 6 luglio 2023 della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale è stata costituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, una commissione per le finalità di cui al punto precedente;
- la predetta Commissione, con nota 19 luglio 2023, n. 4279, ha richiesto a I.N.D.I.R.E. di fornire dei chiarimenti attinenti alla proposta progettuale in argomento;
- con nota 21 luglio 2023, n. 4337, la Direzione generale ha acquisito a protocollo i chiarimenti e le integrazioni di cui al punto precedente, trasmessi da I.N.D.I.R.E. con nota 19 luglio 2023, n. 30743;
- con nota prot. n. 4762 del 8 agosto 2023, il Presidente della suddetta Commissione ha comunicato al Direttore generale della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale la conclusione e gli esiti della valutazione di congruità tecnico-economica del progetto in parola, trasmettendo i relativi verbali;
- la sopracitata Commissione ha espresso parere positivo sulla convenienza economica dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato e sulla congruità tecnica ed economica della proposta progettuale presentata da I.N.D.I.R.E. relativamente al servizio di manutenzione evolutiva della piattaforma G.I.E.S.;
- con decreto direttoriale del 11 agosto 2023, n. 128, è stata affidata a I.N.D.I.R.E. la manutenzione evolutiva del "servizio gestionale degli interventi sull'edilizia scolastica" (G.I.E.S.);
- con il citato decreto direttoriale, l'Ing. Alessandra Cafardi, dirigente dell'Ufficio III "Misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica", è stata nominata responsabile unico del progetto;
- è necessario che tutti gli aspetti più strettamente operativi, legati alle modalità e ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, siano dettagliatamente definiti;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero e l'I.N.D.I.R.E., come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il Ministero affida all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) la manutenzione evolutiva del “*Servizio gestionale degli interventi sull'edilizia scolastica*” (G.I.E.S.).
2. L'erogazione del servizio di cui al comma 1 decorre dal 1° novembre 2023, ovvero dalla successiva data di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione presso i competenti organi di controllo, e ha durata fino al 31 ottobre 2025, fermo restando la possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi in base alle disponibilità finanziarie.
3. Il suddetto servizio è finanziato dalle risorse assegnate sul capitolo 8545, piano gestionale 3, come specificato nella nota 7 giugno 2022, n. 688.
4. Le attività oggetto del servizio sono realizzate sulla base dell'offerta tecnico-economica, presentata da I.N.D.I.R.E. e acquisita dal Ministero con nota del 27 giugno 2023, n. 3818, integrata con le modifiche di cui alla nota 21 luglio 2023, n. 4337, così come disciplinato agli articoli seguenti.

Articolo 3 (Impegni di I.N.D.I.R.E.)

1. I.N.D.I.R.E. si impegna a garantire l'attuazione del servizio come definito nella proposta tecnica ed economica acquisita dal Ministero, con nota del 27 giugno 2023, n. 3818, integrata con le modifiche di cui alla nota 21 luglio 2023, n. 4337, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegati.
2. Nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto, I.N.D.I.R.E. si impegna ad apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa in materia. Eventuali interventi aggiuntivi possono essere richiesti esclusivamente dal Ministero e, se dovessero comportare nuovi o maggiori oneri in capo ad I.N.D.I.R.E., si procederà alla relativa quantificazione finanziaria.
3. I.N.D.I.R.E. si impegna, al termine della durata della presente Convenzione, a fornire, su richiesta del Ministero, la documentazione, tecnica e funzionale, utile all'installazione della piattaforma G.I.E.S. e i relativi dati ivi contenuti sui sistemi che l'Amministrazione metterà a disposizione, secondo le specifiche che verranno comunicate.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

4. La piattaforma G.I.E.S. dovrà essere interoperabile con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione necessarie per il corretto funzionamento della piattaforma stessa, fermo restando la disponibilità tecnica di opportuni servizi da parte di tali sistemi, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, SNAES, IGRUE, REGIS, BDAP.
5. I.N.D.I.R.E. si impegna, altresì, a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) le attività devono essere realizzate in conformità con le disposizioni europee e nazionali in materia;
 - b) garantire la produzione di rapporti informativi semestrali sulle attività svolte e la partecipazione, ove richiesto, alle riunioni indette dal Ministero;
 - c) presentare un piano attività, successivamente alla comunicazione di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione presso i competenti organi di controllo, che riporti nel dettaglio la descrizione delle professionalità utilizzate e degli output previsti;
 - d) ogni intervento evolutivo, diverso da quelli disciplinati dalla presente Convenzione, dovrà essere autorizzato dal Responsabile Unico del Progetto, previa acquisizione di idonea documentazione da parte di I.N.D.I.R.E. che illustri, anche sotto il profilo tecnico, le modifiche che si intendono apportare e le ragioni delle stesse. Le suddette modifiche dovranno, inoltre, essere collaudate alla presenza del RUP o di funzionario da egli delegato;
 - e) in particolare, le attività del servizio attinente alla formazione dei RUP e dei progettisti interni all'Amministrazione, di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, dovranno essere periodicamente e dettagliatamente elencate e rendicontate, anche attraverso elementi dimensionali;
 - f) nel caso di ricorso al mercato per l'acquisizione delle forniture e dei servizi strumentali e accessori, comunque previsti nell'offerta tecnica, l'I.N.D.I.R.E. osserva la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
 - g) deve essere assicurata, nei confronti del Responsabile Unico del Progetto, la collaborazione necessaria e la piena disponibilità per tutte le attività di cui agli articoli 4 e seguenti.

Articolo 4

(Servizi offerti da I.N.D.I.R.E.)

1. La manutenzione evolutiva del servizio G.I.E.S. di cui all'articolo 2 si articola nelle seguenti attività:
 - a) servizi di gestione ed implementazione del sistema informativo G.I.E.S.;
 - b) attività di formazione;
 - c) servizi di supporto tecnico alle attività del Ministero.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

2. In aggiunta alle attività di cui al comma 1, I.N.D.I.R.E. provvederà ad integrare l'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica, mettendo insieme lo stato attuale degli edifici con la documentazione degli interventi realizzati nel tempo, predisponendo a tal fine un sistema di scambio dati che consentirà di trasferire i dati presenti nelle piattaforme allo SNAES, in modo da contribuire al suo aggiornamento.
3. L'Istituto si impegna a porre in essere la manutenzione evolutiva della piattaforma "Edilizia scolastica per tutti", raggiungibile all'URL <https://gies.indire.it/>, garantendo la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati ivi presenti.

Articolo 5

(*Servizi di gestione ed implementazione del sistema informativo G.I.E.S.*)

1. I.N.D.I.R.E. si obbliga a porre in essere le attività di gestione della piattaforma G.I.E.S., dei sistemi di *debug*, di implementazione di nuove funzioni e gestione della transizione all'operatività delle medesime, di implementazione dei nuovi bandi e adeguamento della piattaforma alle eventuali evoluzioni normative, garantendo un costante adeguamento agli *standard* di *cyber security* e sicurezza informatica ed una continua verifica del rispetto della normativa in tema di *privacy*, ai sensi del GDPR 2016/679.
2. L'Istituto curerà l'implementazione e gestione dei nuovi bandi, con conseguente creazione di linee di gestione dedicate alla rendicontazione delle linee di finanziamento di competenza del Ministero che, ad oggi, non sono gestite da G.I.E.S. e dei futuri bandi.
3. Al fine di standardizzare, parametrizzare e implementare il processo di gestione dei bandi, I.N.D.I.R.E. apporterà le seguenti innovazioni:
 - a) inserimento, nell'attuale processo di gestione, di un nuovo stato idoneo a rappresentare situazioni come la rinuncia dell'ente locale al finanziamento oppure la revoca del finanziamento da parte del Ministero, in modo da poter tracciare tutte le variazioni che lo stato del progetto potrà subire nel tempo;
 - b) gestione delle fasi di avanzamento del progetto;
 - c) definizione e acquisizione del completamento dell'*iter* procedurale del progetto da gestione finanziaria;
 - d) parametrizzazione del quadro tecnico economico di variante, al fine di utilizzare eventuali economie di finanziamento;
 - e) parametrizzazione al fine di rendere facoltativi alcuni step procedurali, in modo da consentire un miglior adattamento del processo di gestione procedurale alla peculiare tipologia di bando;
 - f) semplificazione dell'attuale sistema di monitoraggio al fine di garantire una maggiore celerità dell'azione amministrativa;
 - g) integrazione con SNAES per il recupero delle informazioni sui plessi scolastici coinvolti, con conseguente eliminazione delle casistiche che non consentono una puntuale individuazione del plesso scolastico quando l'edificio è non attivo, ovvero nel caso di plessi non ancora definiti su SNAES.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

4. I.N.D.I.R.E. si impegna a porre in essere una reingegnerizzazione del sistema, secondo la seguente strutturazione:
 - a) implementazione responsive delle interfacce utente con l'adozione di *framework* e di tecnologie consolidate per consentire la fruizione della piattaforma applicativa anche su *tablet* e *smartphone*;
 - b) adozione di una metodologia di progettazione e sviluppo *standard* come micro-servizi per le nuove implementazioni, adozione di formati di interscambio *standard* XML e JSON per le comunicazioni, potenziamento della sicurezza dei messaggi tra piattaforme mediante sistemi di codifica di ultima generazione;
 - c) ampliamento e standardizzazione dei formati utilizzati per i flussi dati di interscambio piattaforme esterne, al fine di poter interfacciare il sistema G.I.E.S. con e verso altri sistemi informativi mediante *standard* consolidati, più aggiornati e con un maggior livello di sicurezza;
 - d) implementazione di un sistema automatizzato di campionamento che consenta di individuare gli interventi di edilizia scolastica sui quali effettuare le verifiche, attraverso una metodologia di campionamento basata su un'analisi dei rischi predisposta dal Ministero ovvero dal RUP.
5. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rinvia ai paragrafi 1 e ss. della proposta progettuale presentata da I.N.D.I.R.E. con la menzionata nota del 27 giugno 2023, n. 3818, come integrata dai chiarimenti forniti da I.N.D.I.R.E. di cui alla citata nota del 21 luglio 2023, n. 4337.

Articolo 6

(Attività di formazione)

1. I.N.D.I.R.E. si impegna a curare l'attività di formazione rivolta a tutti i progettisti interni all'Amministrazione e ai RUP, coinvolti nel processo di realizzazione e rendicontazione di interventi di edilizia scolastica finanziati dal Ministero, erogata in modalità *e-learning*.
2. Come espressamente richiesto dalla citata nota n. 4279 del 19 luglio 2023, sono esclusi dalle attività di cui al comma 1 i tecnici esterni incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
3. La formazione avrà ad oggetto l'utilizzo della piattaforma G.I.E.S., nonché tematiche tecniche relativi al Codice dei Contratti Pubblici, alla normativa di settore, alle buone prassi di progettazione, alla pianificazione e programmazione.
4. I corsi formativi rivolti ai RUP riguarderanno l'utilizzo del portale per la rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica per i diversi canali di finanziamento, attivati o di futura attivazione, al fine di garantire una ottimale gestione dei dati nella procedura relativa al canale di finanziamento cui il RUP è associato. Al termine del predetto corso, ogni RUP avrà facoltà di sottoporsi ad un test auto-valutativo ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi o del rilascio dell'attestato di partecipazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

5. Gli approfondimenti relativi al Codice degli Appalti Pubblici riguarderanno la gestione degli interventi di edilizia scolastica e alla gestione di tutte le procedure amministrative e finanziarie previste nella realizzazione di interventi sulle scuole.
6. I.N.D.I.R.E. dovrà prevedere, in materia di progettazione degli ambienti scolastici, l'attività di formazione protesa a dotare gli operatori tecnici delle nozioni progettuali per la realizzazione di Scuole innovative e sostenibili, nonché corsi formativi che abbiano ad oggetto la c.d. "sicurezza integrata", riguardanti i principi di protezione civile che coinvolgono gli edifici scolastici ed i soggetti fruitori.
7. per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rinvia ai paragrafi 2 e ss. della proposta progettuale presentata da I.N.D.I.R.E. con la menzionata nota del 27 giugno 2023, n. 3818, come integrata dai chiarimenti forniti da I.N.D.I.R.E. di cui alla citata nota del 21 luglio 2023, n. 4337.

Articolo 7

(Servizi di supporto tecnico alle attività del Ministero)

1. I.N.D.I.R.E. si impegna a fornire, sia presso i relativi Uffici che a distanza, supporto tecnico alle attività del Ministero, attraverso l'erogazione delle attività descritte dai commi seguenti.
2. I.N.D.I.R.E. offrirà supporto gestionale in sede alle attività del Ministero, garantendone la programmazione e il monitoraggio, curando in particolare il raccordo e il coordinamento tra i diversi attori operativi, i destinatari e gli *stakeholder* coinvolti nei processi di edilizia scolastica.
3. Le attività di supporto di I.N.D.I.R.E. riguarderanno il monitoraggio, la gestione dei dati e la diffusione dei risultati, in modo da orientare la scelta dei *set* di dati da convertire in informazione critica ai fini del miglioramento delle prestazioni e al soddisfacimento degli adempimenti richiesti. In particolare, I.N.D.I.R.E. provvederà alla stesura dei rapporti annuali di monitoraggio sull'andamento delle iniziative intraprese, curerà la predisposizione di approfondimenti o indagini specifiche su temi relativi a esigenze conoscitive del Ministero.
4. I.N.D.I.R.E. si vincola a fornire assistenza tecnica e di rendicontazione, gestendo l'istruttoria delle richieste di finanziamento inoltrate dagli Enti beneficiari, ed esplicitando un controllo tecnico-amministrativo della relativa documentazione. Il supporto ai beneficiari si estende anche al perfezionamento delle richieste ai fini dell'erogazione del contributo, nonché all'elaborazione di note di respingimento esplicative delle criticità riscontrate e complete di soluzioni operative per il superamento delle stesse. Tali attività sono accompagnate da funzioni di sostegno formativo-informativo agli Enti locali e ad un costante aggiornamento delle modalità di istruttoria ai fini della conformità alla normativa di settore.
5. L'Istituto si obbliga a rendere servizi di supporto informativo-documentale, esplicitando attività di consulenza nella produzione di atti amministrativi, manuali e note di supporto agli Enti beneficiari, compresa la revisione dei documenti in uscita e la predisposizione di contributi integrativi ed esplicativi a carattere tecnico-operativo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rinvia ai paragrafi 3 e ss. della proposta progettuale presentata da I.N.D.I.R.E. con la menzionata nota del 27 giugno 2023, n. 3818, come integrata dai chiarimenti forniti da I.N.D.I.R.E. di cui alla citata nota del 21 luglio 2023, n. 4337.

Articolo 8

(Cronoprogramma delle attività)

1. Il cronoprogramma delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 sarà predisposto secondo le modalità specificate nei paragrafi 1.3, 2.5 e 3.4 della proposta progettuale presentata da I.N.D.I.R.E. con la citata nota del 27 giugno 2023, n. 3818.
2. Il piano delle attività verrà predisposto successivamente alla comunicazione di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione presso i competenti organi di controllo. In tale occasione potranno essere rimodulate le scadenze relative agli output previsti per il progetto in sede di offerta.
3. In caso di ritardo negli adempimenti definiti nella pianificazione, è applicata una penale pari al 1% del piano finanziario dell'anno di riferimento, per ciascun mese di ritardo. Il ritardo massimo consentito è di due mesi decorrenti dal termine originariamente fissato per la consegna della pianificazione. La penale non è applicata in caso di eventuali proroghe concesse dal Responsabile Unico del Progetto.
4. Il Responsabile Unico del Progetto potrà richiedere *in itinere* eventuali interventi aggiuntivi, qualora necessario in ragione dell'emergere di nuove esigenze durante l'attuazione del progetto. Nel caso in cui gli interventi aggiuntivi richiesti dovessero comportare nuovi o maggiori oneri in capo ad I.N.D.I.R.E., si procederà alla relativa quantificazione finanziaria.
5. A garanzia dell'efficacia e della qualità degli interventi, I.N.D.I.R.E. deve mantenere il gruppo di lavoro previsto in sede di proposta progettuale, la cui composizione è stata precisata nella citata nota del 21 luglio 2023, n. 4337, per l'intero periodo di attuazione del progetto in argomento. Eventuali modifiche del suddetto gruppo dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal RUP, il quale potrà, in ogni caso, richiedere adeguamenti dello stesso, anche in relazione ad eventuali ulteriori profili professionali che si rendano necessari per sopravvenute esigenze del Ministero.
6. Qualsiasi modifica circa l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto, che non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

Articolo 9 (Responsabilità)

1. Il Ministero è esonerato da qualunque responsabilità derivante dalle attività e dai rapporti di lavoro instaurati dall'I.N.D.I.R.E. e dai danni prodotti a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Articolo 10 (Importo e pagamenti)

1. L'importo complessivo per la realizzazione dei servizi di cui all'articolo 4 è pari ad € 2.799.661,34 (*duemilionesettecentonovantanovemilaseicentosessantuno/34*). Tale importo è posto a carico del capitolo 8545, piano gestionale 3, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633, il suddetto importo di euro 2.799.661,34 non prevede l'aggiunta di I.V.A., in quanto I.N.D.I.R.E., quale ente pubblico di ricerca, non svolge attività di impresa o di lavoro autonomo, ma esercita le attività previste dallo statuto e assegnate dalla legge.
3. La somma di cui al comma 1 è erogata con le seguenti modalità:
 - a) un primo acconto, pari al 10% dell'importo totale, subordinato alla registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione presso i competenti organi di controllo;
 - b) i successivi acconti/rimborsi sono erogati entro il 31 dicembre di ogni anno in conformità alle spese rendicontate da I.N.D.I.R.E. I relativi rendiconti, comprensivi degli importi di cui alla lettera *a*) e riferiti a 12 (dodici) mesi di attività, devono essere validati dal RUP competente, al quale devono essere trasmessi entro il 31 ottobre di ogni anno, ovvero altra data da concordare con il RUP e comunque non oltre il 10 novembre di ogni anno;
 - c) L'erogazione del saldo, subordinata alla presentazione del rendiconto finale, corrisponde alla differenza tra quanto complessivamente rendicontato da I.N.D.I.R.E. e quanto ricevuto a titolo di acconto/rimborso.
4. La rendicontazione di tutti i costi diretti, articolati in costi diretti per il personale e altri costi diretti, si baserà su costi reali, con conseguente imputazione a carico del Ministero delle sole risorse effettivamente utilizzate.
5. La quantificazione dei costi indiretti necessari per l'esecuzione dell'operazione è stata posta in essere, in analogia a quanto previsto dall'articolo 68, paragrafo 1, lett. *b*), del regolamento (UE) n. 1303/2013 applicando un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

Articolo 11 (Durata)

1. L'erogazione dei servizi decorre dal 1° novembre 2023, ovvero dalla successiva data di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione presso i competenti organi di controllo e, in considerazione degli stanziamenti in bilancio sul capitolo 8545, piano gestionale 3, ha durata massima fino al 31 ottobre 2025, fermo restando la possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 12 (Variazioni finanziarie)

1. I.N.D.I.R.E. si obbliga, alle condizioni e nei termini indicati negli articoli precedenti, ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente convenzione per l'importo complessivo pari a euro 2.799.661,34 (*duemilionesettecentonovantanovemilaseicentosessantuno/34*), interamente remunerativo di tutte le attività necessarie allo svolgimento del servizio, senza null'altro esigere.
2. Qualora la rendicontazione presentata dall'I.N.D.I.R.E. registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, in base a una riduzione dei costi diretti del personale, sarà ricalcolato anche l'importo del costo forfettario dei costi indiretti e il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso. Coerentemente, nel caso in cui il rendiconto finale presentato dall'I.N.D.I.R.E. registri un totale superiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per il servizio oggetto della presente convenzione.
3. Le variazioni finanziarie relative al servizio, purché ricomprese nell'ambito del finanziamento complessivo assegnato allo stesso, devono essere motivate e formalmente comunicate al Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 13 (Normativa di riferimento)

1. I.N.D.I.R.E. si impegna a realizzare il servizio secondo le disposizioni applicabili in materia.
2. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei dati, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure *software* e del materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato da I.N.D.I.R.E. o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio*", e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile e a titolo



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

gratuito a favore del Ministero. I.N.D.I.R.E. si obbliga espressamente a fornire al Ministero tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Ministero in eventuali registri o elenchi pubblici. Restano esclusi da tale trasferimento tutti i diritti inalienabili previsti dalla normativa corrente o per i quali I.N.D.I.R.E. non detiene tali diritti. Si da inoltre atto che per lo svolgimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, I.N.D.I.R.E. potrà avvalersi di prodotti licenziati da soggetti terzi, per i quali provvederà alla copertura dei relativi oneri ed il rispetto dei relativi vincoli contrattuali, esclusivamente per l'intera durata della presente convenzione.

3. Qualsiasi pubblicazione e/o diffusione da parte di I.N.D.I.R.E. di prodotti e/o materiali predisposti nell'ambito del presente servizio deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'RUP, previa formale richiesta da parte dell'Istituto medesimo.
4. L'I.N.D.I.R.E. si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, dati, documenti o altro tipo di materiale provenienti dal Ministero o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio o di cui sia comunque venuto a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, obbligandosi altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Esso si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Ministero ne richieda o ne consenta esplicitamente la diffusione, con le modalità e i vincoli che il Ministero giudichi più opportuni. Tutte le notizie e i dati relativi alla struttura e all'attività del Ministero, di cui il personale di I.N.D.I.R.E. sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio, non dovranno comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati, da parte di I.N.D.I.R.E. e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento del servizio. Tali obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della convenzione. Restano esclusi da tale obbligo, tutti gli eventuali dati che il Ministero renderà, in qualsiasi forma, pubblici ovvero comunque desumibili da altre fonti alle quali I.N.D.I.R.E. ha legittimamente accesso.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero e I.N.D.I.R.E. si danno reciprocamente atto che l'esecuzione della presente convenzione potrà comportare il trattamento, da parte di I.N.D.I.R.E., di dati personali dei quali il Ministero è titolare.
2. Ai fini di cui sopra, l'I.N.D.I.R.E. si obbliga a:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

- a) osservare e rispettare le disposizioni del regolamento (UE) 679/2016, e dei corrispondenti e successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - b) osservare e rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - c) adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte dalla normativa sopra citata;
 - d) introdurre le ulteriori misure di salvaguardia che il Garante per la protezione dei dati personali dovesse disporre;
 - e) rispettare la normativa e le procedure interne adottate dal Ministero in materia di protezione dei dati personali, anche laddove risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente.
3. Relativamente ai trattamenti di dati personali necessari o comunque funzionali all'esecuzione della presente convenzione, il Ministero, mediante la sottoscrizione del "Contratto per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679, recante regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (Allegato B), designa l'I.N.D.I.R.E. quale "responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 679/2016, con riferimento ai dati personali per i quali il Ministero è titolare.
4. Con la sottoscrizione del suddetto atto di designazione allegato alla presente convenzione, l'I.N.D.I.R.E. dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal citato regolamento europeo, dall'atto di designazione stesso, dalla presente convenzione e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'I.N.D.I.R.E., in caso di mancato o inesatto adempimento rispetto ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, dovrà manlevare il Ministero da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta subita dal Ministero, anche con riferimento all'attività prestata dai soggetti eventualmente autorizzati al trattamento, e/o ad eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate dalle competenti autorità amministrative e giudiziali.
6. L'I.N.D.I.R.E. si obbliga altresì ad effettuare i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica nel rispetto delle previsioni dettate: (i) dall'allegato A.3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*"; (ii) dall'allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*".

Articolo 15

(Revoche)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'I.N.D.I.R.E. non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

previsti dalla presente convenzione e dal piano di progetto approvato, ovvero vengano meno le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a proseguire l'attuazione dei progetti in questione.

2. In tale ipotesi, sono comunque riconosciute all'I.N.D.I.R.E. le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

Articolo 16 (Controversie)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione della presente convenzione e alla determinazione e liquidazione del compenso di cui alla presente convenzione che non possa essere risolta in via amministrativa è devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 17 (Registrazione)

1. Il decreto di approvazione del presente atto è sottoposto ai controlli di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Ministero dell'Istruzione e del Merito
*Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

Direttore Generale
Gianna Barbieri

I.N.D.I.R.E.

Direttore Generale
Flaminio Galli